



Città di Asola
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992
AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO
PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI ASOLA**



Città di Asola

Provincia di Mantova

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92, Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

2. L'art. 98 *“Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada” del nuovo CCNL 16/11/2022 RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI*, definisce che *“i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art.208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:*

- a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;*
- b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. (82);*
- c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”*

3. Il conferimento di detti contributi non comporta:

- l'obbligo di altro contributo datoriale;
- l'obbligo di contribuzione propria;
- l'obbligo di trasformare il TFS in TFR;
- l'obbligo di versare il TFR.

4. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Asola, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.

2. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 5, per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento, avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova e verrà corrisposto per il primo anno in modo proporzionale a far data dal momento dell'assunzione presso il Comune.

3. In caso di part-time il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento, avviene in misura proporzionale alla percentuale di part-time contrattualizzata o richiesta dal dipendente;

4. I periodi di servizio effettivo, maggiori o uguali a 15 giorni saranno computati come 1 mese intero ai fini della maturazione delle quote contributive datoriali mensili, di cui al presente regolamento.



Città di Asola

Provincia di Mantova

5. Non si considerano servizio effettivo, ai fini della corresponsione delle suddette quote, i seguenti casi di interruzione del servizio prestato:

- aspettativa non retribuita ai sensi del comma 5 dell'art. 110 o dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (assunzione incarico dirigenziale a tempo determinato o per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000);
- qualunque altro periodo di assenza non soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria e di aspettativa non retribuita, previsto dal CCNL per tempo vigente o disciplinato dalla legge;
- qualunque tipologia di sospensione dal servizio, derivante da responsabilità disciplinare posta a capo del dipendente, prevista dai CCNL per tempo vigenti;
- qualunque tipologia di sospensione cautelare dal servizio, prevista dai CCNL per tempo vigenti, fatti salvi eventuali conguagli da operarsi successivamente alla conclusione del procedimento che ha originato la sospensione cautelare stesa;

In ogni caso la corresponsione delle quote contributive datoriali, di cui al presente regolamento non sarà effettuata in ipotesi di assenza dal servizio consecutiva, a qualunque titolo effettuata dal dipendente, superiore al 50% dei giorni lavorabili annui;

6. Nel caso in cui un dipendente, successivamente all'assunzione, perda l'idoneità alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale per qualunque motivazione e pertanto continui a prestare servizio, presso il Corpo di Polizia Locale, con profilo amministrativo, oppure, a seguito di mobilità interna venga adibito a diverso servizio presso il Comune, verrà meno la corresponsione delle quote in argomento da parte dell'Ente a far data dalla cessazione del ruolo di Agente di Polizia Locale. L'obbligo contributivo dell'Ente è altresì sospeso nei suddetti casi che comportino la sola temporanea perdita alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale, sino alla ripresa da parte del dipendente della mansione di Agente di Polizia Locale.

7. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Asola.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 98 del CCNL 2019/2021 (ex art. 56-quater del CCNL 2016-2018).

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.

3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare di riferimento.



Città di Asola

Provincia di Mantova

Per il calcolo della medesima quota sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.

Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione. Tale quota, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

ART. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi, di cui all'art. 208 del Codice della Strada, da destinare a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo – Sirio, vengono determinate dall'Ente, nella sua piena autonomia decisionale. (parere Aran del 6 febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).

2. A tal fine, la Giunta Comunale, in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge e dalle ulteriori disposizioni in materia, delle compatibilità e degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale, prevede, in fase di approvazione degli atti di programmazione finanziaria la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice ~~stesse~~ e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare.

3. La quota da destinare alla previdenza complementare su base annua (riferita a n. 12 mensilità) per ogni operatore di Polizia Locale è fissata in un importo minimo di euro 1.000,00 e massimo di euro 2.000,00, oltre oneri e spese di gestione del Fondo stesso. Detta quota, dovrà altresì trovare capienza nello stanziamento totale, determinato dalla Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada e destinato a tale finalità

4. In fase di prima applicazione, a valere per l'anno 2023, si farà riferimento alle somme destinate di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale di previsione adottata per il relativo esercizio finanziario.

5. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, vengono stanziare annualmente nel bilancio di previsione, in apposito capitolo di spesa e potranno essere oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Comando Polizia Locale del Comune, e del personale effettivamente in servizio.

6. Il Servizio Personale, previa determinazione di competenza provvederà ad effettuare i predetti versamenti a favore del Fondo Perseo - Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.



Città di Asola

Provincia di Mantova

ART. 5 – MODALITÀ PROCEDIMENTALI

1. Entro il **30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento**, sulla scorta degli accertamenti definitivi desumibili dal rendiconto del medesimo esercizio certificati dal Responsabile del Servizio Finanziario, il Servizio Risorse Umane con apposita determinazione definisce, sulla base delle previsioni di stanziamento stabilite dalla Giunta Comunale, l'entità complessiva erogabile a favore del Fondo Perseo-Sirio e la quota pro-capite spettante a ciascun dipendente della Polizia Locale e procede alla prenotazione di impegno dello stanziamento complessivo previsto sull'apposito capitolo di bilancio denominato: "Fondo Previdenziale Integrativo Perseo personale vigilanza" (capitolo 11263);
2. L'importo così previsto, in quanto incidente sulla spesa generale del personale del Comune, dovrà essere annualmente inserito e computato nella stessa, a cura del Settore Risorse Umane;
3. Ai fini del calcolo della quota pro-capite da destinare al singolo dipendente, si conferma che sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
4. Il Servizio Risorse Umane provvederà ai versamenti in quota annuale nel Fondo Perseo Sirio, **entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento**.
5. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del medesimo Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Asola ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge o dall'altro convivente di fatto della coppia, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI



Città di Asola

Provincia di Mantova

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Asola, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.

2. La prima annualità di riferimento del fondo da destinare alla previdenza complementare disciplinata dal presente regolamento è l'anno 2023 (inteso dal 01/01/2023 al 31/12/2023) che sarà pertanto erogata al Fondo Perseo – Sirio dal Comune di Asola nel primo trimestre dell'anno 2024, ad esito del procedimento accertativo a consuntivo dell'anno 2023, definito agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

3. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.